

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Il Comune di Ortona (Ch), P.I. 00149620692, in persona del Dirigente del I settore AA GG Dr. Giovanni De Marinis, in virtù di delibera di Giunta n. 156 del 25/4/13;

la Mantini Srl, P.I. 01631900691, in persona del legale rappr. p.t. sig. Giuseppe Mantini, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sirolli;

la Ortona Ambiente Srl, P.I. 01985540697, in persona del leg. rappr. p.t. Avv. Gabriele Cespa;

premesso

- che la Mantini Srl ha ottenuto dal Tribunale di Chieti d.i. n. 156/2013, notificato al Comune di Ortona unitamente a pedissequo atto di precetto in data 11.3.2013;
- che la pretesa creditoria trae origine dall'attività di avvio allo smaltimento di rifiuti solidi urbani di varia natura trasportati e conferiti dalla Ortona Ambiente Srl, società che gestisce in appalto il servizio di RRSSUU presso il Comune di Ortona;
- che il credito vantato è pari ad € 39.263,79, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002, spese legali e compenso come da liquidazione in d.i., per fatture già inviate dalla Mantini Srl al Comune di Ortona, sul presupposto della validità di una stipula contrattuale avvenuta mediante sottoscrizione di preventivo della ricorrente/creditrice rinviato via fax dallo stesso Comune di Ortona;
- che quest'ultimo ha proposto opposizione al citato d.i., con atto di citazione notificato in data 18.4.2013 e causa iscritta al n. 917/2013 R.G. Tribunale di Chieti, prima udienza fissata al 28.07.2013, d'ufficio differita al 18.09.2013;
- che nel giudizio di opposizione il Comune di Ortona ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della Ortona Ambiente Srl, assumendo l'esistenza di un rapporto contrattuale fra quest'ultima e la opposta a fronte dell'inesistenza di uno stesso rapporto fra la stessa opposta ed esso opponente;
- che, nelle more, in virtù della provvisoria esecutività del citato d.i., la Mantini Srl ha attivato espropriazione presso terzi nei confronti del Comune di Ortona, terzo esecutato Banca BLS SpA, con procedimento iscritto al n. 167/13 R.G.E. Tribunale di Chieti – sez. dist. di Ortona, udienza al 30.5.2013, d'ufficio differita al 25.7.2013;
- che in conseguenza della dichiarazione del terzo pignorato, la Mantini Srl ha avanzato istanza di accesso agli atti nei confronti del Comune di Ortona, chiedendo copie delle delibere dell'ultimo semestre, per il riscontro del rispetto delle condizioni previste dall'art. 159 del D.Lgs 267/2000;
- che la Mantini Srl ha sostenuto spese vive per iniziare le azioni giudiziarie sopra descritte a cui il mancato pagamento dei servizi espletati ha dato origine pari ad € 764,01, come da seguente specifica: € 233,00 spese vive liquidate in d.i.; € 24,88 marche copie conformi d.i.; € 11,13 costo notifica; € 336,00 tassa di registro; € 30,00 notifica atto di pignoramento; € 129,00 c.u. ed anticipaz. forf. iscrizione a ruolo proc. n. 167/13 R.G.E. Tribunale di Chieti – sez. dist. di Ortona.

Si conviene e stipula quanto segue

- 1) la suesesa premessa costituisce parte integrante della stipula;
- 2) la Ortona Ambiente Srl ed il Comune di Ortona riconoscono che il primo è debitore della Mantini Srl per l'importo del capitale di cui al d.i. in premessa indicato, di € 39.263,79, mentre il Comune di Ortona deve alla Ortona Ambiente Srl l'importo di € 9.703,60, costituente parte del maggior credito della Mantini Srl; ciò, in funzione della convenzione stipulata in data 02.10.2001 (all. 1, sub all.ti 1.1 e 1.2 documenti fascicolo del Comune in giudizio n. 917/13 R.G. trib. Chieti), in base alla quale la parte di rifiuti (differenziati) avviata al recupero diviene di proprietà della partecipata (Ortona Ambiente), che la conferisce e paga alla piattaforma (Mantini), mentre la sola quota di c.d. "sovvallo", ovvero la frazione estranea (indifferenziata) dei rifiuti avviati al recupero, resta a carico al Comune, che deve pagarla alla convenzionata Ortona Ambiente Srl, la quale provvede alla raccolta porta a porta;
- 3) pertanto, al fine di definire transattivamente le controversie in corso, la Ortona Ambiente Srl verserà alla Mantini Srl l'importo capitale di cui in d.i., ovvero € 39.263,79, maggiorato di € 1.000,00 onnicomprensive a titolo di rimborso forfettario di spese legali e compenso, quindi un totale di € 40.263,79, con assegni circolari, nei seguenti tempi:
 - primo acconto di € 10.065,95 entro e non oltre il 31 luglio 2013;
 - secondo acconto di pari importo entro e non oltre il 30 agosto 2013;
 - terzo acconto pari importo entro e non oltre il 30 settembre 2013;
 - saldo di pari importo entro e non oltre il 30 ottobre 2013;
- 4) la Mantini Srl contestualmente alla ricezione degli acconti e del saldo come appena indicati consegnerà note di credito intestate al Comune di Ortona per la quota capitale degli importi man mano ricevuti e corrispondenti fatture intestate alla Ortona Ambiente Srl; l'importo delle spese legali poste a carico della Ortona Ambiente Srl, pari ad € 1.000,00 onnicomprensive, si intende compreso nell'importo della prima rata;
- 5) il Comune di Ortona si impegna a versare alla Ortona Ambiente Srl, entro e non oltre il 22.10.2013, ricevendone contestuale fattura, l'importo di € 9.703,60, riconosciuto al precedente punto 2; si impegna, inoltre, a versare alla Mantini Srl, entro il medesimo termine, l'importo di € 1.000,00 onnicomprensive a titolo di rimborso forfettario di spese legali e compenso;
- 6) in caso di mancato versamento di uno degli acconti e del saldo previsti a carico della Ortona Ambiente Srl, così come in caso di mancato versamento dell'importo di € 1.000,00 previsto a carico del Comune di Ortona, le parti saranno libere di proseguire le azioni giudiziali intraprese. In particolare, la Mantini Srl avrà diritto di richiedere tanto alla Comune di Ortona che alla Ortona Ambiente Srl l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo n.156/2013 oltre interessi moratori ex D.Lgv. n.231/2002 dalle fatture all'effettivo soddisfo, spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e nell'atto di precetto del 1.3.2013, imposta di registro e successive occorrendo, al netto degli importi medio tempore rispettivamente versati dalla

stessa Ortona Ambiente Srl e dallo stesso Comune di Ortona. In tal caso, la Mantini avrà diritto o di proseguire le azioni intraprese o esperirne delle altre. In ogni caso, la presente scrittura dovrà intendersi quale atto di riconoscimento del debito da parte dell'Ortona Ambiente per le somme indicate nel presente atto. Il Comune di Ortona potrà proseguire il giudizio instaurato di opposizione a d.i., restando impregiudicate le sue spiegate ragioni, domande ed eccezioni, considerando il presente accordo *tamquam non esset* rispetto alle posizioni espresse in giudizio, facendo anche valere gli eseguiti pagamenti di € 9.703,60 alla Ortona Ambiente ed € 1.000 alla Mantini.

- 7) al termine del regolare versamento degli acconti e del saldo previsti a carico della Ortona Ambiente Srl e del Comune di Ortona la presente transazione acquisirà effetto pienamente liberatorio per tutte le parti, con la conseguenza che la Mantini Srl rinuncerà agli atti ed all'azione del d.i. n. 156/13 Tribunale di Chieti, così come rinuncerà agli atti ed all'azione del procedimento di espropriazione presso terzi pendente al Tribunale di Chieti – sez. di Ortona, rubricato al n. 167/2013 R.G.E.; rinuncia altresì all'istanza di accesso agli atti avanzata al Comune di Ortona, oltre che agli atti ed all'azione dell'eventuale giudizio di accertamento che dovesse essere intrapreso all'esito dell'udienza del citato procedimento di esecuzione; giudizi da abbandonarsi ai sensi dell'art. 309 cpc;
- 8) sempre al termine del regolare versamento degli acconti e del saldo previsti a carico della Ortona Ambiente Srl, il Comune di Ortona rinuncerà agli atti ed all'azione del giudizio n. 917/2013 R.G. Tribunale di Chieti, di opposizione a d.i.;
- 9) sottoscrivono il presente atto anche gli avv.ti Maria Sirolli e Guido Sanvitale, per rinuncia al beneficio di cui all'art. 68 L.P.F.

Letto, confermato e sottoscritto in Ortona il 26/07/2013

Per il Comune il Dirigente Dr. Giovanni De Marinis:

Per la Mantini Srl il legale rappr. p.t. sig. Giuseppe Mantini;

Per la Ortona Ambiente Srl il legale rappr p.t. Avv. Gabriele Cespa;

Avv. Maria Sirolli:

Avv. Guido Sanvitale:

MANTINI Srl.
Amministratore,
Mantini Giuseppe